

CAPITOLO III

I TERZI COINVOLTI NELL'ESECUZIONE FORZATA TRIBUTARIA TRA AUTORITÀ E COLLABORAZIONE

Giuseppe Corasaniti

SOMMARIO: 1. Premessa: quali terzi coinvolti? – 2. Il pignoramento presso terzi nella procedura esecutiva ordinaria. – 3. Il pignoramento (speciale e stragiudiziale) presso terzi nella procedura esecutiva promossa dall'agente della riscossione. – 3.1. (segue) Il ruolo degli intermediari finanziari. – 3.2. I fondi pensione e la pignorabilità delle somme versate in fase di accumulo. – 4. La Pubblica Amministrazione nella veste di terzo pignorato (*ex artt. 72-bis e 48-bis D.P.R. n. 602/1973*). – 5. Brevi cenni alla riscossione nei confronti del coobbligato. – 6. Osservazioni conclusive e prospettive di semplificazione delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari.

Abstract: Talvolta, il c.d. *debitor debitoris* può rappresentare l'unica strada percorribile dall'agente della riscossione per ottenere il soddisfacimento del credito erariale, sicché la sua collaborazione e partecipazione rappresentano la principale caratteristica del procedimento noto come "pignoramento presso terzi". La procedura esecutiva esattoriale, tuttavia, presenta notevoli peculiarità che la distinguono dalla procedura esecutiva ordinaria: a differenza di quest'ultima, invero, il pignoramento promosso dall'agente della riscossione si caratterizza per essere una speciale forma di esecuzione interamente stragiudiziale ed avente natura amministrativa. In particolare, la disciplina racchiusa nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 consente all'agente della riscossione di potersi avvalere, in alternativa alla ordinaria procedura prevista dal Codice di procedura civile per il pignoramento presso terzi, di una speciale procedura, in forza della quale può emettere un ordine di pagamento o di consegna direttamente al terzo. Il presente lavoro, dunque, mira ad offrire una compiuta descrizione dell'impianto normativo del pignoramento speciale e stragiudiziale presso terzi, al fine di individuarne le peculiari specificità, nonché gli effetti che ne scaturiscono per il terzo coinvolto.

1. PREMESSA: QUALI TERZI COINVOLTI?

Sovente accade che, anche nell'ambito dell'esecuzione forzata tributaria ⁽¹⁾, venga "coinvolto", a vario titolo, un soggetto terzo rispetto al creditore procedente ed al debitore esecutato, la cui collaborazione è fondamentale per il buon esito della procedura esecutiva.

Talvolta, infatti, il c.d. *debitor debitoris*, ossia colui verso il quale il debitore originario vanta un credito, può rappresentare l'unica strada percorribile dall'agente della riscossione per ottenere il soddisfacimento del credito erariale, sicché la sua collaborazione e partecipazione rappresentano la principale caratteristica del procedimento noto come "pignoramento presso terzi".

Come è noto, l'agente della riscossione beneficia di una procedura esecutiva esattoriale molto più snella ed efficace rispetto a quella ordinaria, in virtù delle specifiche finalità perseguite da tale speciale procedimento e della posizione dei soggetti coinvolti nell'ambito della riscossione coattiva delle imposte ⁽²⁾. Invero, mentre la procedura esecutiva promossa secondo le forme ordinarie richiede l'intervento del giudice dell'esecuzione per l'assegnazione dei beni o delle somme dichiarate dal terzo pignorato, nel pignoramento promosso dall'agente della riscossione tale passaggio giurisdizionale risulta del tutto eventuale, potendosi risolvere, *inaudita altera parte*, solamente con il pagamento, da parte del terzo, delle somme o cose pignorante direttamente al concessionario (oggi, per l'appunto, l'agente della riscossione) ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Per un approfondimento più in generale sul tema, si vedano: E. ALLORIO, *Diritto processuale tributario*, Milano, 1969, 235; V. UCKMAR, *Evoluzione della disciplina della riscossione tributaria*, in *La nuova disciplina della riscossione dei tributi*, L. TOSI (a cura di), Milano, 1996, 28 ss.; A. GUIDARA, (voce) *Esecuzione forzata tributaria*, in *Dig. disc. priv., sez. comm.*, Agg., Torino, 2017, 169 ss.; ID., *La natura amministrativa dell'esecuzione forzata tributaria*, supra Capitolo I, § 2; M. BASILAVECCHIA, *Riscossione dei tributi*, Ipsoa, 2007, *passim*; ID., *La riscossione delle imposte*, in *Enc. dir.*, XL, Milano, 1989, 1179 ss.; M. GIORGETTI, *Profili dell'esecuzione forzata tributaria*, in *Dir. prat. trib.*, 2006, 777 ss.; G. FALSITTA – N. DOLFIN, *Tributi (riscossione dei)*, in *Enc. dir.*, Agg., VI, Milano, 2022, 1129 ss.; F. ODOARDI, *Il processo esecutivo tributario*, Aracne, Roma, 2012, *passim*; ID., *Esecuzione forzata tributaria*, in *Enc. Trecc., Diritto online*, 2014; C. GLENDI, *Prolegomeni (in frazionati approcci) allo studio storico-sistematico dell'esecuzione forzata tributaria*, supra Introduzione, § 1 ss.

⁽²⁾ Corte cost., 16 maggio 2008, n. 158.

⁽³⁾ Osserva in modo condivisibile A. GUIDARA *Indisponibilità del tributo e accordi in fase di riscossione*, Giuffrè, Milano, 2010, 176-177 «[n]el diritto amministrativo si è ormai acquisita la consapevolezza che ogni qualvolta la realizzazione del risultato pratico, cui il provvedimento amministrativo tende, richieda un'attività amministrativa di esecuzione (perché la semplice produzione degli effetti non soddisfa l'interesse pubblico e il destinatario dell'atto non i provvede da sé), quest'ultima esprime un potere amministrativo diverso di quello alla cui effettività è strumentale, il quale consente all'amministrazione di realizzare da sé nei confronti dei terzi quei risultati che a privati di regola sono inibiti, dovendo essi rivolgersi all'autorità giudiziaria. Ciò definitivamente con l'art. 21 ter della legge 241/90, aggiunto dalla legge 15/2005, ... in difetto di un'auspicata e auspicabile legge

In particolare, la disciplina racchiusa nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 consente all'agente della riscossione ⁽⁴⁾ di potersi avvalere, in alternativa alla ordinaria procedura prevista dal Codice di procedura civile per il pignoramento presso terzi ⁽⁵⁾, di una speciale procedura, originariamente contemplata per i soli pignoramenti di fitti o pigioni ⁽⁶⁾, in forza della quale «l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'art. 543, secondo comma, n. 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; b) alle rispettive scadenze per le restanti somme» ⁽⁷⁾.

Tanto premesso, al fine di meglio comprendere le questioni inerenti al pignoramento presso terzi disciplinato dagli artt. 72 ss. del D.P.R. n. 602 del 1973, pare anzitutto opportuno ricostruire brevemente la relativa disciplina racchiusa nel Codice di procedura civile, a cui il legislatore tributario rinvia in più occasioni.

Preme sottolineare, tuttavia, che per ragioni di spazio, con il presente contributo si intenderà approfondire la sola procedura esecutiva che prevede

generale sull'esecuzione forzata amministrativa (presente invece in altri ordinamenti), conferma la valenza generale della disciplina della riscossione per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato: infatti già il D.lgs. 46/99 aveva generalizzato la disciplina della riscossione a mezzo ruolo (specificamente prevista per le imposte sui redditi), estendendola a tutte le entrate dello Stato e degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici e consentendo che province, comuni e altri enti locali se ne avvalessero, ferma restando la stessa disciplina per le entrate già riscosse secondo essa».

⁽⁴⁾ Decorsi inutilmente i termini di cui al combinato disposto degli artt. 25, comma 2 e 50 del D.P.R. n. 602 del 1973 e degli artt. 29 e 30 del D.L. n. 79 del 2010 per il pagamento delle somme indicate negli atti ovvero nelle cartelle di pagamento, ovvero negli avvisi di mora, nonché negli avvisi di intimazione ad adempiere.

⁽⁵⁾ Cfr. Corte cost., 28 novembre 2008, n. 393, con la quale è stata dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973. In particolare, il giudice delle leggi ha rilevato che «la facoltà di scelta del concessionario tra due modalità di esecuzione forzata presso terzi non crea né una lesione del diritto di difesa dell'opponente né una rilevante disparità di trattamento tra i debitori eseguiti, sia perché questi sono portatori di un interesse di mero fatto rispetto all'utilizzo dell'una o dell'altra modalità e possono in ogni caso proporre le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi cui all'art. 57 del D.P.R. n. 602/1973, sia perché non sussiste «un principio costituzionale rilevante di necessaria uniformità di regole procedurali». Sul punto, P. PICIOCCHI, *La dubbio costituzionalità del «nuovo pignoramento presso terzi» dell'agente della riscossione*, in *GT-Riv. giur. trib.*, 2009, 116 ss.; M. BASILAVECCHIA, *Le modalità del pignoramento presso terzi sono a discrezione dell'agente della riscossione*, in *Corr. trib.*, 2009, 327 ss.

⁽⁶⁾ V. G. COSTANTINO, *Le espropriazioni forzate speciali. Lineamenti generali*, *Giurisprudenza commerciale. Quaderni Nr.*, 3.63, 1984.

⁽⁷⁾ L'atto di pignoramento è notificato al terzo ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 49, comma 2°, del D.P.R. n. 602/1973.

il coinvolgimento del terzo *debitor debitoris*, esulando dal perimetro di indagine l'eventuale partecipazione al procedimento di terzi creditori, partecipazione espressamente disciplinata dall'art. 54 del D.P.R. n. 602 del 1973 e, talvolta, infruttuosa, in considerazione della speditezza che caratterizza la speciale procedura del pignoramento presso terzi ⁽⁸⁾.

2. IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NELLA PROCEDURA ESECUTIVA ORDINARIA

Il pignoramento di crediti del debitore o di cose di quest'ultimo in possesso di terzi è regolato dall'art. 543 c.p.c., ai sensi del quale l'atto di pignoramento deve essere notificato tanto al debitore quanto al terzo, chiamato a specificare, mediante dichiarazione in udienza o comunicazione inviata al creditore procedente, di quali somme o di quali beni si trovi debitore nei confronti dell'esecutato e di quando ne debba eseguire il pagamento o la consegna ⁽⁹⁾. Il terzo, pertanto, è chiamato ad un preciso dovere di collaborazione, funzionale all'accertamento dell'esistenza del credito da pignorare e da destinare al creditore procedente.

Come è noto - secondo l'opinione prevalente ⁽¹⁰⁾ - il pignoramento presso terzi si realizza attraverso una fattispecie a formazione progressiva che, originandosi con la notifica dell'atto di pignoramento di cui all'art. 543 c.p.c., è destinata a perfezionarsi solamente quando, con la dichiarazione positiva e non contestata del *debitor debitoris*, ovvero all'esito dell'accertamento

⁽⁸⁾ Per un esame approfondito della disposizione in materia di intervento di terzi creditori, si rinvia a C. CONSOLO - C. GLENDI, *Commentario breve alle leggi del processo tributario*, Cedam, 2017, 1150-1151.

⁽⁹⁾ In generale sul tema v. V. COLESANTI, *Il terzo debitore nel pignoramento di credito*, Milano, 1967; ID., *Pignoramento verso terzi*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, 834 ss.; G.A. MICHELI, *La tutela del diritto di credito nel processo esecutivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1950, 322 ss.; A. TRAVI, *Espropriazione verso terzi*, in *Novissimo Dig. it.*, VI, Torino, 1960, 960 ss.; F. BUCOLO, *Il pignoramento e il sequestro presso il terzo*, Padova, 1986; R. VACCARELLA, *Espropriazione presso terzi*, in *Dig. Disc. priv., sez. civ.*, VIII, Torino, 1994, 94 ss.; C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, vol. IV, Torino, 2007. La questione circa quale sia la veste formale che deve assumere la partecipazione del terzo, se cioè quest'ultimo debba assumere anche il ruolo di parte nel processo esecutivo, è dibattuta in dottrina. Sul punto, si rinvia a F. BUCOLO, *Il pignoramento e il sequestro presso il terzo*, cit., 32-40; V. COLESANTI, *Il terzo debitore nel pignoramento di credito*, cit., 848; F. TOMMASEO, (voce) *Parti (dir. proc. civ.)*, in *Enc. giur. Treccani*, XXII, Roma, 1990, secondo cui il *debitor debitoris* è un collaboratore del giudice. In senso conforme anche M.C. VANZ, *Terzo pignorato e litisconsorzio nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi*, in *Riv. dir. proc.*, 1991, 920 ss.

⁽¹⁰⁾ V. COLESANTI, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, cit., p. 256. La tesi è altresì ampiamente recepita dalla giurisprudenza: Cass., 13 febbraio 2015, n. 2857, Id., 16 maggio 2014, n. 10826; Id., 18 agosto 2011, n. 17349.

di cui all'art. 549 c.p.c., i crediti o le *res pignorandi* risultano compiutamente individuati.

In particolare, il citato art. 543 c.p.c. – dopo aver premesso, nel comma 1°, che il pignoramento di cui trattasi si esegue mediante atto notificato a due destinatari, il debitore ed il terzo, – precisa, nel successivo comma 2°, che lo stesso atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'art. 492, anche i seguenti elementi: *i*) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; *ii*) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporre senza ordine del giudice; *iii*) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente; *iv*) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice dell'esecuzione, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata, con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione. A seguito delle numerosissime modifiche che hanno interessato la disciplina del pignoramento presso terzi ⁽¹¹⁾, dunque, la dichiarazione del terzo non è più indispensabile ai fini del perfezionamento del vincolo pignoratizio: infatti, in caso di mancata dichiarazione, il credito si considererà non contestato e l'accertamento da parte del giudice dell'esecuzione si renderà necessario solo nel caso in cui non sia possibile la sua esatta identificazione. Tuttavia, dalla notifica dell'atto di pignoramento scaturiscono effetti immediati di notevole rilievo per il terzo, chiamato non soltanto a non adempiere alla sua obbligazione nei confronti dell'esecu-

⁽¹¹⁾ Cfr. A. SALETTI, *Le novità dell'espropriazione presso terzi*, in *Riv. es. forz.*, 2013, 8 ss.; S. VINCRE, *Brevi osservazioni sulle novità introdotte dalla l. 228/2012 sull'espropriazione presso terzi: la mancata dichiarazione del terzo (art. 548 c.p.c.) e la contestata dichiarazione (art. 549 c.p.c.)*, in *Riv. es. forz.*, 2013, 53 ss.; A. MAJORANO, *Le ultime novità in tema di espropriazione forzata*, in *Foro it.*, 2015, 453 ss. Più di recente, il comma 32 dell'art. 1 della l. 26 novembre 2021, n. 206 ha riformato nuovamente l'art. 543 c.p.c. In particolare, il novellato articolo 543, comma 5, c.p.c. pone a carico del creditore l'onere di notificare al debitore esecutato e al terzo pignorato avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi, a pena di inefficacia dello stesso e di estinzione della procedura. Si veda, a tal riguardo, A.M. TEDOLDI, *La riforma dell'esecuzione forzata: le novità introdotte dal d.lgs. n. 148/2022*, in *Giustizia insieme*, 25 gennaio 2023.

tato, ma anche a conservare e ad amministrare i beni e le somme da lui custoditi ⁽¹²⁾.

Ma quali sono i “beni” appartenenti al debitore che il creditore procedente può aggredire nei confronti del terzo ed in quale momento si individua l’oggetto del pignoramento? Al momento della notificazione dell’atto di cui all’art. 543 c.p.c. o successivamente?

La questione, oggetto di ampia riflessione da parte di dottrina ⁽¹³⁾ e giurisprudenza, si pone anzitutto nel caso in cui il pignoramento colpisca un rapporto obbligatorio di durata, intercorrente tra il debitore esecutato ed il terzo ⁽¹⁴⁾. Potrebbe, infatti, accadere che, al momento della notifica dell’atto di pignoramento, il terzo non disponga, in tutto o in parte, delle somme pignorate e che, successivamente, al momento della dichiarazione o dell’accertamento da parte del giudice, tali somme siano sopravvenute. A tal proposito, si è sostenuto che il pignoramento non si esaurisca con la notificazione dell’atto al debitore e al terzo, in quanto esso richiede una ulteriore attività, tesa all’accertamento dell’esistenza del bene e/o del credito ed alla sua acquisizione: la dichiarazione del terzo. La dichiarazione è pertanto elemento integrativo della fattispecie, che proprio per questa ragione, è definita a formazione progressiva ⁽¹⁵⁾.

In tale prospettiva, dunque, si pone anche la giurisprudenza di legittimità, la quale è costante ritenere che il credito assoggettato al pignoramento debba esistere al momento della dichiarazione positiva resa dal terzo ovvero,

⁽¹²⁾ Invero, l’art. 546 c.p.c., come da ultimo modificato per effetto dell’art. 25 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (pubblicato in G.U. 2 marzo 2024, n. 52), stabilisce che «dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell’importo del credito preceettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro». Il terzo, dunque, partecipa al processo esecutivo esclusivamente in veste di ausiliare di giustizia, in una posizione assimilabile a quella di custode nel processo. Così, M.C. VANZ, *Terzo pignorato e litisconsorzio nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi*, cit., 920 ss. Si segnala, inoltre, che, il citato art. 25 del D.L. n. 19 del 2024 ha altresì introdotto l’articolo 551-bis c.p.c., secondo cui il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento, a meno che non sia stata pronunciata ordinanza di assegnazione delle somme o siano intervenute specifiche circostanze di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo.

⁽¹³⁾ Cfr. V. BATTAGLIA, *Disciplina temporale del pignoramento di crediti anche alla luce della l. n. 80 del 2005*, in *Riv. es. forz.*, 2005, 767 ss.; G. TOTA, *Pignoramento presso terzi: la S.C. ribadisce il proprio indirizzo consolidato in ordine al momento in cui il credito pignorato deve sussistere*, in *Judicium*, *suppl. online*, 29 novembre 2021.

⁽¹⁴⁾ Si pensi, a titolo esemplificativo, ad un periodico afflusso di somme in un deposito bancario in conto corrente.

⁽¹⁵⁾ Così S. SATTA, *L’esecuzione forzata*, in *Trattato di Diritto Civile Italiano*, Utet, Torino, 1963; V. COLESANTI, *op. cit.*, 375.

per il caso di dichiarazione negativa e/o contestata e di instaurazione del giudizio volto all'accertamento del suo obbligo, al momento in cui l'ordinanza pronunciata in tale giudizio ne accerti l'esistenza⁽¹⁶⁾. Conseguentemente, risulta irrilevante che il credito non esista al momento della notificazione del pignoramento, potendo quest'ultimo essere individuato e determinato nel suo ammontare in data anche successiva rispetto a quella della notificazione dell'atto⁽¹⁷⁾.

In particolare – secondo i giudici di legittimità - tale soluzione sarebbe confermata sia dal dato letterale dell'art. 547 c.p.c., secondo cui il terzo deve specificare di quali cose o somme è debitore, sia da una lettura del diritto di azione in via esecutiva conforme al principio di effettività della tutela giurisdizionale. Inoltre, muovendo dall'assunto secondo cui l'esigibilità del credito non è condizione della sua pignorabilità, poiché oggetto dell'espropriazione forzata non è tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata, quanto una posizione giuridica attiva dell'esecutato, la giurisprudenza è pervenuta anche all'univoca conclusione secondo cui l'espropriazione presso terzi, in difetto di espressa deroga, può configurarsi anche con riguardo a crediti illiquidi o sottoposti a termine o condizione, purché gli stessi appaiano suscettibili di una capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento dell'assegnazione⁽¹⁸⁾.

Una volta accertata l'esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo, per riconoscimento di quest'ultimo o a seguito dell'accertamento condotto dal giudice dell'esecuzione, spetterà a quest'ultimo disporre l'assegnazione o la vendita delle somme o cose pignorate.

3. IL PIGNORAMENTO (SPECIALE E STRAGIUDIZIALE) PRESSO TERZI NELLA PROCEDURA ESECUTIVA PROMOSSA DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Come anticipato in premessa, l'agente della riscossione beneficia di una procedura esecutiva esattoriale molto più snella ed efficace rispetto a quella

⁽¹⁶⁾ Da ultimo, Cass. 15 settembre 2021, n. 24686.

⁽¹⁷⁾ Cass., 26 luglio 2005 n. 15615.

⁽¹⁸⁾ *Ex multis*: Cass. 27 ottobre 2022, n. 31844; Id., 22 giugno 2017, n. 15607; Id., 10 settembre 2009, n. 19501; Id., 15 marzo 2004, n. 5235; Id., 28 giugno 1994, n. 6206. In dottrina, in senso conforme, A. SALETTI, *Espropriazione presso terzi*, in *Commentario del c.p.c.*, (a cura di) S. Chiarloni, Zanichelli, Bologna, 2021, 8 ss.; M. VANZ- G. FELLONI, *Il pignoramento presso terzi*, in *Diritto processuale civile*, (diretto da) L. DITTRICH, III, Utet, Torino, 2019, 3792; A.M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Cedam, 2017, 1000 ss.; A. MAJORANO, *L'espropriazione presso terzi*, in *L'esecuzione forzata riformata*, (a cura di) G. MICCOLIS - C.L. PERAGO, Giappichelli, Torino, 2009, 189 ss.

ordinaria, la quale è caratterizzata – come appena evidenziato - dall'intervento del giudice dell'esecuzione.

In ambito tributario, invece, tale passaggio giurisdizionale risulta del tutto eventuale, atteso che il terzo può essere destinatario di un ordine diretto di pagamento e/o di consegna proveniente direttamente dall'agente della riscossione.

Come si ricorderà, originariamente, tale speciale procedura di pignoramento era prevista solo per fitti o pigioni ⁽¹⁹⁾. Invero, l'art. 72 del D.P.R. n. 602 del 1973, la cui formulazione è rimasta nel tempo immutata, prevede(va) che «l'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore contiene, in luogo della citazione di cui al n. 4) art. 543 del codice di procedura civile, l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente all'esattore i fitti o pigioni scaduti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti o pigioni da scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito esattoriale. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del Codice di procedura civile» ⁽²⁰⁾.

Per le altre ipotesi di esecuzione presso terzi, invece, stante l'assenza di esplicite previsioni che consentissero di procedere mediante ordine diretto al terzo, l'esecuzione esattoriale non poteva che svolgersi secondo le ordinarie regole dettate dal codice di rito.

Un primo passo in avanti si è avuto solo nel 2005, allorché con l'art. 3, comma 40°, lett. b), del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, il legislatore tributario ha introdotto, nel D.P.R. n. 602 del 1973, l'art. 72-*bis*, rubricato "Pignoramento dei crediti verso terzi". Tuttavia, la citata norma, nella sua formulazione originaria, limitava l'impiego della peculiare procedura di pigno-

⁽¹⁹⁾ È bene ricordare che, in realtà, già con l'art. 33 della legge n. 192 del 1871 era consentito all'Esattore procedere al pignoramento dei fitti o pigioni che il contribuente/debitore vantava nei confronti dei terzi. In particolare, la citata disposizione stabiliva che «trascorso inutilmente il termine di giorni cinque, fissato dall'art. 31 per i debitori morosi, l'Esattore procede per mezzo dei suoi Messi al pignoramento dei beni mobili del debitore esistenti nel Comune nel quale l'imposta è dovuta, compresi anche i fitti e le pigioni da scadere entro l'anno, ed eccettuati quei mobili che per Legge non possono essere pignorati».

⁽²⁰⁾ La norma in discorso ha suscitato diverse problematiche interpretative. In particolare, l'art. 72 dispone che l'atto di pignoramento «contiene», in luogo della citazione di cui all'art. 543 c.p.c., l'ordine di pagamento diretto all'agente della riscossione, mentre l'attuale formulazione del successivo art. 72-*bis*, stabilisce che l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi «può contenere», in luogo della citazione di cui all'art. 543, comma 2, n. 4, l'ordine al terzo di pagare il credito. Tale diversità potrebbe alimentare il dubbio, sciolto da diversi Autori, che per il pignoramento di fitti o pigioni, l'agente della riscossione debba procedere necessariamente con le forme di cui al citato art. 72. Sul punto si vedano: *C. Glendi, La "nuova" espropriazione dei crediti del debitore verso terzi nell'esecuzione forzata tributaria*, in *Corr. trib.*, 2007, 263 ss.

ramento di fitti e pigioni alle sole ipotesi di esecuzione sul quinto dello stipendio e di altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro ⁽²¹⁾. Successivamente ed al precipuo fine di potenziare ulteriormente l'attività di riscossione attraverso la semplificazione delle relative procedure, la norma *de qua* è stata interamente sostituita dall'art. 2, comma 6°, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, che ne ha ampliato la portata applicativa alla generalità dei crediti, fermo restando l'applicazione della disciplina contenuta nel Codice di procedura civile in caso di inottemperanza all'ordine di pagamento diretto ⁽²²⁾. In particolare, la norma risulta, ad oggi, composta tre commi, il cui primo attribuisce all'agente della riscossione la facoltà di applicare, alternativamente all'ordinaria procedura dettata dal codice di rito, la speciale procedura esecutiva prevista per fitti e pigioni, che consente, «salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72 *ter* del presente decreto» che «l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede» ⁽²³⁾. Tale peculiare disciplina è stata estesa anche alle ipotesi di esecuzione avente ad oggetto cose del debitore in possesso di terzi: in tal caso, la norma di riferimento è contenuta nell'art. 73, comma 1-*bis*, del d.p.r. n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 1, l. 24 dicembre 2007, n. 244, che, per l'appunto, rinviando all'art. 72-*bis*, consente all'agente della riscossione di emettere un ordine di consegna rivolto al terzo.

⁽²¹⁾ L'art. 72-*bis* originariamente prevedeva che «l'atto di pignoramento del quinto dello stipendio contiene, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, n. 4), del Codice di procedura civile, l'ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per il quale si procede e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto dello stesso codice di procedura civile, l'ordine di pagare: a) nel termine di quindici giorni dalla notifica del predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per i quali, sia maturato, anteriormente alla data di tale notifica, il diritto alla percezione; b) alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi da corrispondere e delle somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro».

⁽²²⁾ Cfr. L. LOVECCHIO, *Le novità del 2006 in materia di riscossione, dal decreto Bersani-Visco alla manovra d'autunno*, in *Boll. trib.*, 2007, 615 ss.

⁽²³⁾ Per un esame approfondito delle disposizioni in materia di espropriazione presso terzi, si rinvia a C. CONSOLO – C. GLENDI, *Commentario breve alle leggi del processo tributario*, Cedam, 2017, 1249 ss. Il comma 1-*bis* dell'art. 72-*bis* del D.P.R. n. 602 del 1973 prevede testualmente che «L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione precedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'art. 44, comma 1, del D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112».

Sebbene la disciplina vigente si riferisca espressamente al “pignoramento”, deve tuttavia osservarsi che, in realtà, tale qualificazione pare errata, in quanto, come osservato da autorevole dottrina, l’intimazione rivolta al terzo determina una sorta di auto-assegnazione del credito a favore dell’agente della riscossione che, *ictu oculi*, diviene titolare del credito pignorato ⁽²⁴⁾.

In altri termini, l’agente della riscossione, per effetto dell’ordine di pagamento e/o di consegna formulato nei confronti del terzo, può ottenere il soddisfacimento del credito erariale, senza l’intervento del giudice dell’esecuzione. Certamente, sarà necessaria la collaborazione del terzo, atteso che, in caso di inottemperanza all’ordine di pagamento e/o di consegna nei termini normativamente predeterminati, l’agente della riscossione dovrà procedere secondo l’ordinaria procedura di cui al codice di rito ⁽²⁵⁾, mediante citazione a comparire davanti al giudice dell’esecuzione. L’eventuale adempimento volontario da parte del terzo, anche se tardivo (e dunque realizzato dopo il decorso dei 60 giorni previsti dalla norma), deve tuttavia considerarsi valido ed efficace, ponendo fino alla procedura esecutiva stragiudiziale. Come più volte ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il pagamento spontaneo da parte del terzo pignorato completa la vicenda espropriativa, determinando non solo e non tanto il trasferimento del diritto di credito dal debitore esecutato all’agente della riscossione procedente, con l’estinzione del credito del terzo pignorato nei confronti dell’esecutato, quanto piuttosto l’immediato effetto satisfattivo che consegue alla riscossione delle somme dovute ⁽²⁶⁾.

⁽²⁴⁾ Sul punto, C. GLENDI, *Quale termine di efficacia del pignoramento per l’esecuzione esattoriale*, in *GT- Riv. giur. trib.*, 2020, 746; E. ALLORIO, *Diritto processuale tributario*, cit., 562, secondo cui «l’intimazione all’affittuario di pagare il creditore dell’imposta in luogo del locatore non può qualificarsi pignoramento, in quanto non crea una semplice situazione d’indisponibilità, ma opera già il trasferimento forzato, effettuando una vera e propria auto-assegnazione del credito locatizio al creditore fiscale. Insomma: questo tipo d’esecuzione tributaria prescinde dal pignoramento, e salta subito al trasferimento forzato. E coll’auto-assegnazione il processo tributario, a rigore, è terminato; il creditore fiscale è diventato creditore dell’affittuario o inquilino a titolo non fiscale, ma locatizio; dovrebbe agire nei modi ordinari per la tutela del credito locatizio in cui è subentrato; invece, almeno nella espropriazione esattoriale (né ritengo estendibile la norma all’espropriazione per ingiunzione), la legge ha voluto, dando prova di poca coerenza, organizzare la tutela giudiziale del credito locatizio, con curiosa mimesi, nelle forme dell’espropriazione presso terzi, senza considerare che tale esecuzione s’è iniziata ed esaurita col provvedimento d’auto-assegnazione». Si veda altresì A. GUIDARA, *La natura amministrativa forzata tributaria*, *supra* Capitolo I, § 2.

⁽²⁵⁾ Sull’esistenza di un termine entro il quale l’agente della riscossione sarebbe onerato di procedere secondo le regole di cui al codice di rito, si v. C. GLENDI, *Quale termine di efficacia del pignoramento per l’esecuzione esattoriale*, cit., 747.

⁽²⁶⁾ Così Cass., 9 agosto 2018, n. 20706. Al tal riguardo, occorre ricordare altresì che, nel caso in cui venga accertata la non debenza della somma versata all’agente della riscossione, l’unico soggetto legittimato passivo dell’azione di ripetizione dell’indebitato esercitata dal contribuente è l’agen-

La procedura esattiva promossa dall'agente della riscossione, dunque, rappresenta una speciale forma di esecuzione, interamente stragiudiziale ed avente natura amministrativa ⁽²⁷⁾: l'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione, infatti, dà luogo ad un vero e proprio pignoramento in forma speciale, che si differenzia dalla procedura ordinaria per l'assenza dell'udienza di comparizione, della dichiarazione del terzo, nonché dell'ordinanza di vendita e assegnazione ⁽²⁸⁾.

te della riscossione stessa. Ciò in quanto nell'indebito oggettivo, disciplinato dall'art. 2033 c.c., l'azione restitutoria, avendo carattere personale, può essere esperita solo nei rapporti fra il *solvens* e il destinatario del pagamento che abbia incassato, personalmente o per mezzo di terzi, la somma non dovuta, e cioè solo tra le stesse parti del rapporto precedente (in tal senso, da ultimo, Cass. 26 settembre 2023, n. 27421).

⁽²⁷⁾ Sostengono la natura amministrativa dell'esecuzione forzata tributaria C. GLENDI, *Natura giuridica dell'esecuzione forzata tributaria*, in *Dir. prat. trib.*, 1992, 2243 ss.; S. LA ROSA, *La tutela del contribuente nella fase della riscossione*, in *Rass. trib.*, 2001, 1189 ss.; A. GUIDARA, *Indisponibilità del tributo e accordi in fase di riscossione*, op. cit., 234 ss.; ID *Esecuzione forzata tributaria*, cit., 171 ss., giustificandone la natura amministrativa, in quanto l'esecuzione forzata tributaria è vista come prosecuzione dell'attività amministrativa di autotutela esecutiva. Anche la giurisprudenza di legittimità si è espressa a favore della natura amministrativa dell'esecuzione esattoriale. Cfr. Cass., 13 febbraio 2015, n. 2857; ID., 14 novembre 2017, n. 26830; ID., 10 ottobre 2019, n. 32203. Sostengono, invece, la natura giurisdizionale dell'esecuzione esattoriale P. RUSSO, *Diritto e processo nella teoria dell'obbligazione tributaria*, Milano, 1969, 457 ss.; G. TARZIA, *Le nuove disposizioni sull'esecuzione esattoriale*, in *Riv. dir. proc.*, 1959, 109 ss.; F. ODOARDI, *Il processo esecutivo tributario*, Roma, 2012, 81 ss.; ID., *Esecuzione forzata tributaria*, in *Diritto online - Enciclopedia Treccani*, 2014, par. 2, il quale osserva testualmente: «esempio decisivo, ai fini della natura, è rappresentato dal pignoramento presso terzi di cui agli artt. 72 e 72 bis del D.P.R. n. 602/1973: questo sarebbe l'unico caso di atto esecutivo speciale che può determinare l'attuazione del credito tributario in assenza di un provvedimento giurisdizionale; a ben vedere, si tratta, però, di un atto solo apparentemente espropriativo, poiché, in assenza di una collaborazione del terzo pignorato, l'agente della riscossione deve intraprendere la procedura espropriativa ordinaria ai sensi dell'art. 543 c.p.c. (lo prevedono espressamente i secondi commi dei citati artt. 72 e 72 bis). Ciò conferma, in un quadro di insieme certamente più complesso, che l'autotutela esecutiva determina, in questa esecuzione speciale, un effetto coercitivo che, solo mediante la collaborazione del debitore o del terzo pignorato, può comportare la completa attuazione del credito tributario. Quando nell'esecuzione tributaria si ottiene l'effetto sostitutivo desiderato e tipico di cui all'art. 2910 c.c. (peraltro in concorso con gli altri creditori ai sensi dell'art. 2741 c.c.) tale effetto dipenderà sempre da un provvedimento giurisdizionale a dimostrazione del fatto che gli atti espropriativi tributari sono estranei all'autotutela esecutiva». Anche F. RANDAZZO, *Manuale di diritto tributario*, Torino, 2018, 290, sembra propendere per la natura giurisdizionale, in sintonia con il disposto dell'art. 49, comma 2°, del D.P.R. n. 602 del 1973, ove si legge testualmente che «il procedimento di esecuzione forzata tributaria è regolato dalle norme ordinarie applicabili al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esse compatibili».

⁽²⁸⁾ Come è noto, l'art. 35, comma 2°, del D.L. n. 223 del 2006, prevede testualmente: «I dipendenti della Riscossione s.p.a. o delle società dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, di seguito denominate "agenti della riscossione", ai soli fini della riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata dai direttori generali degli agenti della riscossione, possono utilizzare i dati di cui l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605». Pertanto, oggi i dipen-

Con tale procedura l'Agenzia delle Entrate-Riscossione avverte e intima: i) al terzo che, dal giorno in cui l'atto gli viene notificato, è soggetto, ai sensi degli artt. 546 ("Obblighi del terzo") c.p.c. e 72-ter, comma 2 -bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle somme da lui dovute; ii) al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate al pignoramento e i relativi frutti, sotto pena delle sanzioni di legge ⁽²⁹⁾. I pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dall'ente creditore all'agente della riscossione ⁽³⁰⁾. Di regola si procede allo sgravio della partita di carico se è perfezionato un accordo di conciliazione che ha definito l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione. In caso di mancata comunicazione del provvedimento di sgravio dall'ente creditore all'agente della riscossione e di conseguente notifica dell'atto di pignoramento del credito presso terzi, il debitore può opporre all'agente della riscossione la dichiarazione dell'ente creditore attestante lo sgravio riconosciuto per ottenere in via amministrativa (in autotutela) la dichiarazione di cessazione ad ogni effetto dal pignoramento presso terzi della procedura esecutiva avviata dall'agente della riscossione.

Il criterio direttivo dell'"accorpamento" delle funzioni impositive e di

denti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione possono accedere, previa autorizzazione, ai dati dell'archivio dei rapporti finanziari di cui dispone l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art 7, comma 6°, del D.P.R. n. 605 del 1973. Il comma 25-bis dello stesso articolo del D.L. n. 223/2006 prevede inoltre che «in caso di morosità nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a venticinquemila euro, gli agenti della riscossione, previa autorizzazione del direttore generale ed al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, possono esercitare le facoltà ed i poteri previsti dagli artt. 33 del D.P.R. n. 600/1973 e 52 del D.P.R. n. 633/1972».

⁽²⁹⁾ Con riferimento alle procedure esecutive promosse dall'Agente della riscossione per il recupero dei crediti presso terzi, al punto 6 della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 2 marzo 2011 è chiarito che «non trovano applicazione le norme sul prelievo alla fonte dettate dal Provvedimento, emanato il 3 marzo 2010 (attuativo dell'art. 21, comma 15, l. 27 dicembre 1997, n. 449, modificato dall'art. 15, comma 2, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102), esonerando il terzo erogatore dalla effettuazione di ogni adempimento. Infatti, in considerazione della *ratio* che ispira la disciplina, finalizzata al recupero di materia imponibile, evitando di affidarsi all'autotassazione del creditore pignoratizio, nelle suddette ipotesi tale pericolo non ricorrebbe dal momento che il creditore pignoratizio coincide con l'Agente della riscossione, cioè il soggetto al quale l'Agenzia delle Entrate affida la riscossione dei tributi. Inoltre, i crediti per i quali si procede, avendo natura prevalentemente tributaria, non potrebbero scontare un ulteriore prelievo fiscale. Peraltro, posto che l'Agente della riscossione non è un soggetto Irpef, verrebbe meno in capo al terzo erogatore l'obbligo di effettuare la ritenuta alla fonte».

⁽³⁰⁾ Art. 49, comma 1-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973. L'ente creditore rilascia al debitore, in triplice copia, una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento ovvero lo sgravio totale riconosciuto; la dichiarazione è opponibile al concessionario (*rectius*, agente della riscossione).

quelle esattive in capo alla stessa Agenzia delle entrate ⁽³¹⁾ dovrebbe prevenire queste fattispecie patologiche, purtroppo non infrequenti nella prassi delle procedure esecutive tramite atti di pignoramenti presso terzi.

3.1. (Segue) Il ruolo degli intermediari finanziari

Come poc'anzi anticipato, l'art. 72-*bis* del D.P.R. n. 602 del 1973 consente di procedere al pignoramento di qualsiasi credito, seppur nel rispetto di taluni limiti ⁽³²⁾.

È agevole immaginare, pertanto, come la speciale disciplina del pignoramento diretto dei crediti del debitore verso terzi possa avere un rilevante impatto nell'ambito dell'attività bancaria: gli istituti di credito, infatti, nella loro veste di terzi pignorati, pur se estranei al rapporto sostanziale di cui al titolo esecutivo, sono chiamati, non di rado, a rivestire un ruolo fondamentale nell'ambito della esecuzione esattoriale, in quanto incaricati alla puntuale e concreta individuazione della somma oggetto del pignoramento ⁽³³⁾ e tenuti, sino al momento del pagamento diretto all'agente della riscossione, alla custodia ed alla conservazione del credito individuato.

La procedura esecutiva presso terzi, nella prassi, ha ad oggetto soprattutto i crediti costituiti da somme giacenti su conti correnti bancari intestati all'esecutato, somme sulle quali, a partire dalla data di notifica dell'atto di pignoramento, sorge un vincolo di indisponibilità. Quest'ultimo, tuttavia, non dovrebbe riguardare l'intera somma di cui il terzo è debitore, bensì solamente il credito precettato aumentato della metà, come previsto dall'art. 546 c.p.c.

È bene evidenziare, però, che tra il momento della notificazione dell'atto di pignoramento esattoriale e quello di pagamento, da eseguirsi, come già più volte ricordato, entro sessanta giorni, potrebbero intervenire variazioni, anche significative, del rapporto pignorato.

A tal riguardo, si ritiene che le somme sopravvenute sino a tale ultimo momento siano rilevanti ai fini della determinazione dell'oggetto del pignoramento, sicché ogni incremento della posizione debitoria dovrebbe (*rectius*,

⁽³¹⁾ Così come previsto dall'art. 18, co. 1, lett. f), legge delega. n. 111 del 2023.

⁽³²⁾ Definiti dall'art. 72-*ter* del D.P.R. n. 602 del 1973.

⁽³³⁾ Art. 75-*bis* del D.P.R. n. 602 del 1973 secondo cui l'agente della riscossione, prima dell'avvio della procedura esecutiva e anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, può chiedere a terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo, di indicare per iscritto le cose e le somme da loro dovute al creditore, prevedendosi l'irrogazione di una sanzione nel caso di mancata ottemperanza all'ordine. Nelle richieste formulate è fissato un termine per l'adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione.

deve) formare oggetto della procedura esecutiva e, nei limiti della stessa, essere sottoposto all'obbligo di custodia da parte del *debitor debitoris*, tenuto, quindi, a versare direttamente all'agente della riscossione, non solo le somme presenti sul conto corrente alla data della notifica del pignoramento, ma anche quelle sopravvenute nel termine di sessanta giorni⁽³⁴⁾, decorsi i quali, in caso di inottemperanza, non potrà far altro che intraprendersi la procedura ordinaria⁽³⁵⁾. Tale impostazione, peraltro, si porrebbe in linea con la natura stessa del pignoramento, inteso quale fattispecie complessa a "formazione progressiva"⁽³⁶⁾ caratterizzata dall'effetto satisfattivo del pagamento del terzo, equiparabile all'ordinanza di assegnazione prevista - nella procedura ordinaria - dall'art. 553 c.p.c.

L'art. 72-*bis*, tuttavia, prevede altresì che l'agente della riscossione possa impartire al terzo *debitor debitoris* l'ordine di pagare il credito anche «alle rispettive scadenze», per le somme per le quali non sia ancora maturato il diritto alla percezione alla data della notifica del pignoramento.

Trattasi, in particolare, di crediti non ancora esigibili, ma certi nell'*an debeat*, che possono quindi formare oggetto di pignoramento, purché suscettibili di una futura capacità satisfattiva⁽³⁷⁾.

Ciò posto, una particolare ipotesi che può riscontrarsi nell'ambito del pignoramento di crediti e che è stata oggetto di particolare riflessione è quella relativa al conto corrente cointestato⁽³⁸⁾, in relazione al quale l'intermediario finanziario può assumere la qualifica di *debitor debitoris*, su impulso

⁽³⁴⁾ G. TOTA, *Pignoramento presso terzi: la S.C. ribadisce il proprio indirizzo consolidato in ordine al momento in cui il credito pignorato deve sussistere*, cit., 1 ss.; C. SPACCAPELO, *Pignoramento presso terzi: perfezionamento della fattispecie e riflessi sul momento in cui il credito deve sussistere*, in *Riv. esec. forz.*, 2007, 571 ss.; A. SALETTI, *L'espropriazione presso terzi dopo la riforma*, in *Riv. esec. forz.*, 2008, 287 ss.

⁽³⁵⁾ Il tempestivo trasferimento parziale, da parte dell'intermediario, del credito per il quale si procede potrebbe determinare, per effetto dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il procedimento espropriativo si conclude con il pagamento del terzo, fenomeni distorsivi o arbitrari. Il debitore esecutato, infatti, potrebbe accordarsi con il proprio istituto di credito, affinché quest'ultimo corrisponda all'agente della riscossione una somma minima del proprio credito, imponendo così la reiterazione dell'intero procedimento per la soddisfazione delle restanti somme. È preferibile, quindi, ritenere che la speciale procedura si esaurisca solo al termine dei sessanta giorni normativamente previsti, a prescindere dai pagamenti intervenuti *medio tempore*.

⁽³⁶⁾ È bene ricordare che, in caso di mancato pagamento nel termine di sessanta giorni, gli effetti del pignoramento *ex art. 72-bis* devono ritenersi cessati, come dimostrato dalla circostanza che l'agente della riscossione ha l'onere di procedere nelle forme ordinarie *ex art. 543 ss. c.p.c.*

⁽³⁷⁾ Cfr. Cass., 10 settembre 2009, n. 19501; ID., 15 marzo 2004, n. 5235; ID., 28 giugno 1994, n. 6206.

⁽³⁸⁾ Sul tema, si vedano: N. SALANITRO, *Le banche ed i contratti bancari*, in *Trattato di diritti civili*, (diretto da) F. VASSALLI, Utet, Torino, 1983, 153 ss.; ID., *Conto corrente bancario*, in *Dig. disc. priv. sez. comm.* IV, Torino, 1998, B. RENDA, *La contitolarità dei depositi bancari*, Cedam, Pa-

di un soggetto (in tal caso, l'agente della riscossione) che agisce nei confronti di uno solo dei cointestatari. In tal caso, si pone il problema di stabilire se, a fronte del pignoramento effettuato dal creditore procedente, talvolta inconsapevole della contitolarità di taluni rapporti, l'istituto di credito pignorato debba considerare il vincolo di indisponibilità derivante dall'esecuzione forzata come esteso all'intero saldo dei rapporti cointestati o solo alla quota spettante al contitolare debitore, in virtù dell'art. 1298, comma 2, c.c., in forza del quale, nei rapporti interni, il debito e il credito si dividono presuntivamente in parti eguali, salvo prova contraria. Il tema in discorso, in realtà, riguarda non soltanto i rapporti cointestati di conto corrente ma, più in generale, i rapporti di custodia e gestione dei *dossier* titoli.

Sul punto, tuttavia, non vi è unanimità di vedute, atteso che la dottrina, da un lato, ha sostenuto che il pignoramento rende indisponibili tutte le somme depositate in contitolarità⁽³⁹⁾ e, dall'altro, ha escluso la pignorabilità dell'intero saldo, ponendo, tuttavia, in quest'ultimo caso, l'onere in capo all'istituto di credito di limitare il vincolo pignoratizio alla metà della quota di presunta spettanza del debitore esecutato⁽⁴⁰⁾.

Anche nella giurisprudenza di merito e di legittimità si sono registrate, nel tempo, posizioni contrastanti. Un primo orientamento, infatti, accordando piena tutela al cointestatario non esecutato, asserisce come il pignoramento sulle somme depositate in un rapporto bancario cointestato al debitore ed a una persona estranea non possa riguardare l'intero saldo.

Tale orientamento giurisprudenziale, in particolare, evidenzia come l'art. 1854 c.c. – che, nel caso di conto corrente intestato a più persone, prevede che gli intestatari siano considerati creditori o debitori in solido dei saldi di conto – disciplini soltanto i rapporti tra correntisti e banca, dovendosi applicare, invece, nei rapporti interni tra i cointestatari del conto il disposto di cui all'art. 1298 c.c., per cui il credito, salvo prova contraria, si presume ripartito “*pro quota*”, in misura eguale, tra i cointestatari⁽⁴¹⁾. Come già anticipato, però, si sono registrate anche pronunce di segno contrario, secondo cui non dovrebbe spettare all'istituto di credito l'individuazione, in via presuntiva, delle quote spettanti a ciascun cointestatario.

In questo senso si è espresso l'Arbitro bancario finanziario (*in breviter*, l'ABF) che, sul solco di decisioni più risalenti della Suprema Corte, ha

dova, 1981; V. SANTORO, *Il conto corrente bancario*, Giuffrè, Milano, 1992, 146 ss.; E. CARGNIEL – G. DE VELLIS, *Contratti bancari e oggetto del pignoramento: il ruolo della banca terza pignorata*, in *Resp. civ. e prev.*, 2011, 2374 ss.

⁽³⁹⁾ B. RENDA, *La contitolarità dei depositi bancari*, cit.

⁽⁴⁰⁾ G. TARZIA, *Il contratto di conto corrente bancario*, Ipsoa, Milano, 2001, *passim*.

⁽⁴¹⁾ Cfr. Cass. 2 dicembre 2013, n. 29661; ID., 17 aprile 2015, n. 79150; ID., 4 gennaio 2018, n. 77; ID., 30 luglio 2018, n. 20135; ID., 27 luglio 2020, n. 15966; ID., 14 settembre 2022, n. 27069; Corte di App. di Roma, 17 ottobre 2016, n. 6123.

espressamente ritenuto che «una volta rifluite le rimesse su un conto corrente cointestato, si produce la piena confusione del patrimonio dei cointestatari senza possibilità di distinguere, da parte del terzo *debitor debitoris*, il patrimonio personale di ciascuno dei cointestatari, neppure per quote ideali» (42).

Tale ricostruzione, che certamente comporta conseguenze negative per i contitolari estranei al debito, pare tuttavia preferibile, stante le non esigue difficoltà di imputare alla iniziativa e alle valutazioni dell'intermediario la soluzione dei problemi connessi ai diritti dei cointestatari, ai quali è riservato, in ogni caso, lo strumento processuale di cui all'art. 619 c.p.c.

Il terzo, dunque, non dovrebbe essere gravato dall'obbligo di verificare la provenienza delle somme e di risolvere i problemi relativi ai limiti di pignorabilità del credito spettante al debitore esecutato. Tutt'al più, nella sua qualità di terzo pignorato, l'intermediario dovrebbe comunicare l'avvenuta notifica dell'atto di pignoramento anche ai contestatari del conto, di modo da consentire a quest'ultimi di adire il giudice dell'esecuzione.

3.2. *(Segue) I fondi pensione e la pignorabilità delle somme versate in fase di accumulato*

Non è ipotesi remota neanche la pignorabilità, da parte dell'agente della riscossione, delle quote di un fondo pensione di cui il debitore sia titolare: attraverso l'interrogazione all'anagrafe tributaria, invero, l'agente della riscossione può venire a conoscenza dei soggetti gestori del fondo, (soggetti qualificabili, ai fini della procedura esecutiva esattoriale, come terzi.

Il tema in discorso, anche se non ampiamente affrontato in dottrina e giurisprudenza, pare di grande rilievo, stante il crescente utilizzo, nel nostro Paese, dei fondi pensione, ovvero di strumenti caratterizzati dall'obiettivo comune di garantire ai lavoratori prestazioni pensionistiche complementari a quelle offerte dal sistema pubblico.

In particolare, se alcun dubbio sorge con riguardo alla pignorabilità delle somme oggetto di riscatto o anticipazione, ossia gli importi pagati all'adrente a seguito dello smobilizzo del risparmio previdenziale, incertezze affiorano per le somme accantonate in fase di accumulato.

Prima di entrare nel merito della questione, è bene ricordare che la disciplina normativa dei fondi pensione è racchiusa nel D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, secondo cui il finanziamento di tali fondi può essere attuato attraverso il conferimento del trattamento di fine rapporto/servizio (c.d.

(42) Arbitro Bancario Finanziario, 30 ottobre 2015, n. 8227 e, ancora prima, Cass., 9 ottobre 1998, n. 10028.

“TFR” o “TFS” per i pubblici dipendenti) ed il versamento di contributi periodici a carico del datore di lavoro, del lavoratore o del libero professionista (43). Il diritto alla prestazione previdenziale si acquisisce, poi, salvo rari e circostanziati casi (44), solo al momento della maturazione dei requisiti pensionistici.

Per quel che rileva in questa sede, giova segnalare che l'art. 11, comma 10°, del d.lgs. n. 252 del 2005 stabilisce anzitutto che sono “intangibili” le posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo. La citata norma, successivamente, precisa che le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, nonché le anticipazioni per spese sanitarie dovute a gravi situazioni, sono assoggettate ai medesimi limiti di pignorabilità di cui all'art. 545, comma 7°, c.p.c. (45), mentre non sono assoggettati ad alcun limite i crediti relativi alle somme oggetto di riscatto e le somme anticipate per ulteriori esigenze degli aderenti al fondo.

È ragionevole ritenere che l'intangibilità cui fa riferimento l'*incipit* della norma *de qua* risieda esclusivamente nella impossibilità di riscuotere le somme accantonate nella fase di raccolta del fondo e non nella possibilità di apporre un vincolo pignoratorio, come invece accade per le polizze di assicurazione sulla vita *ex art.* 1923 c.c. (46). Ciò in quanto, nel valutare la pignora-

(43) Art. 8 del D.lgs. n. 252 del 2005.

(44) A titolo di anticipazione o riscatto, nei casi, ad esempio, di spese mediche per patologia grave o acquisto della prima casa di proprietà.

(45) In particolare, l'art. 545, comma 7°, c.p.c., come da ultimo modificato dall'art. 21-*bis* del D.L. 9 agosto 2022 n. 115, dispone che «Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale [503,27 euro per il 2023], con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge». Tale disposizione, come sottolineato recentemente anche dalla Corte di cassazione nella sentenza del 7 luglio 2022, n. 26252 (con nota di D. LONGO, *I limiti alla pignorabilità di trattamenti retributivi e pensionistici come regola generale (anche in relazione alle cautele penali) a tutela dei diritti della persona*, in *Riv. es. forz.*, 2023, 110 ss.), costituisce regola generale dell'ordinamento, strettamente collegata ai principi costituzionali sanciti dagli artt. 2 e 38 della Costituzione. Pertanto, anche laddove una specifica procedura esecutiva di tali somme non richiamasse esplicitamente l'articolo 545 c.p.c., quest'ultimo deve ritenersi comunque applicabile. Del resto, la stessa Corte costituzionale (cfr. pronuncia del 4 dicembre 2002, n. 506 e del 3 dicembre 2015 n. 248) ha più volte ribadito come la norma in discorso costituisca un contemperamento tra la tutela alla soddisfazione del credito ed il rispetto delle esigenze minime di vita del debitore.

(46) A tal proposito, si ricorda che, con la sentenza del 5 marzo 2019, n. 6319, la Suprema Corte ha affermato che «nelle polizze “unit linked”, caratterizzate dalla componente causale mista, finanziaria od assicurativa sulla vita, anche ove sia prevalente la causa finanziaria, la parte qualificata come assicurativa deve rispondere ai principi dettati dal codice civile, delle assicurazioni e della normativa secondaria ad essi collegata, con particolare riferimento al rischio demografico rispetto al quale il giudice di merito deve valutare l'entità della copertura assicurativa, desumibile dall'am-

bilità dei contributi versati ed accantonati in fase di accumulo non rileva la circostanza che le somme siano, di fatto, indisponibili per l'aderente, bensì la futura esigibilità del credito stesso.

Come già anticipato, infatti, l'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità⁽⁴⁷⁾, cui ha aderito anche una parte della dottrina⁽⁴⁸⁾, ha riconosciuto pignorabile un credito inesigibile, futuro e condizionato, purché questo sia riconducibile ad un rapporto giuridico identificato e già esistente. In altri termini, l'espropriazione presso terzi può anche riguardare crediti inesigibili, futuri e condizionati, con il solo limite della loro riconducibilità a rapporti giuridici dotati di potenzialità satisfattiva futura. Sul punto, tuttavia, non mancano anche interpretazioni di segno contrario⁽⁴⁹⁾, che hanno trovato conforto nella stessa Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione (*in breviter*, COVIP)⁽⁵⁰⁾, secondo cui l'intangibilità cui fa riferimento la norma esclude qualsiasi forma di pignorabilità, anche futura, delle somme accantonate.

A quanto consta, a livello giurisprudenziale, la questione della pignorabilità delle somme accantonate in un fondo di previdenza complementare è stata affrontata, solo di recente, da una inedita sentenza del Tribunale di Pisa⁽⁵¹⁾.

Secondo i giudici di merito – in particolare – le quote accantonate in un fondo di previdenza complementare, ovvero versate al Fondo di Tesoreria dello Stato o trattenute presso l'azienda, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro ne determina solo l'esigibilità. L'art. 10, comma 11°, del D.lgs. n. 252 del 2005, pertanto, non impedisce la pignorabilità di tali somme.

Si segnala, tuttavia, che la citata pronuncia non ha chiarito se, rispetto

montare del premio versato dal contraente rispetto al capitale garantito, dall'orizzonte temporale e dalla tipologia dell'investimento». Di conseguenza, il giudice di merito, al fine di escludere o meno la pignorabilità dei crediti derivanti dalla polizza assicurativa, è tenuto a verificare la prevalenza o meno della componente di investimento finanziario.

⁽⁴⁷⁾ Cfr. Cass., 22 giugno 2017, n. 15607; ID., 10 settembre 2009 n. 19501; ID., 4 dicembre 1987 n. 9027. A titolo esemplificativo, come evidenziato nella pronuncia del 27 ottobre 2022 n. 31844, può considerarsi pignorabile il diritto del promittente venditore a ricevere il prezzo dall'acquirente, laddove, ancorché il rapporto negoziale non sia ancora completo, sussiste un collegamento forte tra l'assetto negoziale esistente e quello futuro.

⁽⁴⁸⁾ Cfr. A. SALETTI, *Espropriazione presso terzi*, cit., 8 ss.; A.M. SOLDI, *Manuale dell'espropriazione forzata*, cit., 1000 ss.; A. MAJORANO, *L'espropriazione presso terzi*, cit., 189 ss.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. M. PROCOPIO, *Pignorabilità e sequestrabilità delle polizze vita e delle posizioni previdenziali complementari*, in *Diritto ed economia dell'assicurazione*, 2010, 319 ss.

⁽⁵⁰⁾ Cfr. Deliberazione del 28 giugno 2006, *Direttive Generali alle forme pensionistiche*.

⁽⁵¹⁾ Tribunale di Pisa, 3 aprile 2023, n. 502 con nota di P. GOBIO CASALI, *Pignoramento del fondo pensione ed aggredibilità dei crediti inesigibili*, in *Riv. es. forz.* 2023, 673 ss.

alle quote accantonate, esistano specifici limiti di pignorabilità e, in particolare, se debbano applicarsi i limiti di cui all'art. 545, comma 7°, c.p.c. A tal proposito, è bene ricordare che, secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità⁽⁵²⁾, i crediti derivanti dai fondi pensione non acquistano natura di prestazione pensionistica per il solo fatto che il fondo assolve ad una funzione previdenziale; i versamenti effettuati dall'aderente potrebbero, infatti, anche non essere collegati all'attività lavorativa⁽⁵³⁾, con la conseguenza che le relative prestazioni pensionistiche potrebbero non assumere natura di rendita da pensione.

Dal quadro normativo sopra brevemente delineato emergerebbe, quindi, come anche le somme accantonate in fase di accumulo del risparmio possano essere oggetto di pignoramento esattoriale. Tuttavia, il soggetto gestore del fondo potrà provvedere al pagamento diretto all'agente della riscossione del credito pignorato solo allorquando questo diventi esigibile, ossia nel momento in cui saranno maturati i presupposti per il pagamento delle prestazioni pensionistiche.

4. LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NELLA VESTE DI TERZO PIGNORATO (EX ARTT. 72-BIS E 48-BIS D.P.R. N. 602/1973)

Il pignoramento – come è noto – può avere ad oggetto anche crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti di Pubbliche Amministrazioni.

Come è noto - quest'ultime e le società a prevalente partecipazione pubblica - «prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro», sono tenute a verificare, in forza dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, se il beneficiario sia «inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo». In caso di verifica positiva, i suddetti soggetti devono sospendere il pagamento e segnalare «la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo»⁽⁵⁴⁾.

La citata disposizione, in particolare, è finalizzata al pignoramento

⁽⁵²⁾ Cass., 28 febbraio 2020, n. 13660.

⁽⁵³⁾ Si pensi a versamenti volontari conseguenti ad una eredità o vincita.

⁽⁵⁴⁾ All'attuazione dell'art. 48-bis si è provveduto con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40. Sulle modalità applicative di tale istituto e sugli aspetti soggettivi e oggettivi si veda M.G. ORTOLEVA, *Considerazioni preliminari sulla sospensione dei pagamenti della pubblica amministrazione*, in *Diritto e processo*, 2017, 300 ss. Ci si è interrogati a lungo anche sul rapporto esistente tra l'istituto di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 ed il fermo amministrativo generale, disciplinato dall'art. 69 del r.d. n. 2440/23. Sul punto, si vedano: G. IN-

presso terzi e, segnatamente, presso l'ente che informa l'agente della riscossione. Invero, siffatta funzione si desume chiaramente dal decreto attuativo del 2008, il cui art. 3 prevede espressamente che l'agente della riscossione sia tenuto ad indicare, nella risposta alla richiesta effettuata dall'amministrazione debitrice, la sua intenzione di procedere alla notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-*bis*. Dal tenore letterale dell'art. 3 del citato decreto attuativo, dunque, risulta in modo non equivoco che la sospensione del pagamento disposto dall'art. 48-*bis* non è fine a sé stessa, ma strumentale al pignoramento presso terzi, effettuato secondo le speciali modalità di cui all'art. 72-*bis* ⁽⁵⁵⁾. La sospensione del pagamento, pertanto, rende la procedura esattoriale potenzialmente ancora più snella ed efficace, dal momento che l'agente della riscossione può indirizzare l'ordine di pagamento direttamente all'amministrazione debitrice ed ottenere da quest'ultima il pagamento del credito in tempi certamente più rapidi e certi ⁽⁵⁶⁾.

Con l'art. 48-*bis* del D.P.R. n. 602 del 1973, in realtà, il legislatore tributario ha introdotto una fattispecie di sospensione dei pagamenti diversa ed ulteriore rispetto a quella già prevista dall'art. 28-*ter* del medesimo decreto ⁽⁵⁷⁾, di cui ne rappresenterebbe un completamento ⁽⁵⁸⁾.

GRAO, *La tutela della riscossione dei crediti tributari*, Cacucci, Bari, 2012, 147; M. BASILAVECCHIA, *Soggetti passivi e riscossione coattiva*, in *Corr. trib.*, 2006, 3396-3397; A. GUIDARA, *Indisponibilità del tributo e accordi in fase di riscossione*, op. cit., 223-225.

⁽⁵⁵⁾ In tal senso anche M. BASILAVECCHIA, *Il blocco dei pagamenti della Pubblica amministrazione*, in *Corr. trib.*, 2008, 2662, il quale osserva che la «funzione del blocco è quella di assicurare la possibilità, all'agente della riscossione procedente, di effettuare il pignoramento, nelle forme spedite (art. 72-*bis* del D.P.R. n. 602/1973) dell'ordine diretto al soggetto pubblico di pagamento delle somme nelle mani dell'agente stesso» e precisa che tale finalità «è palesata oggi dal regolamento, che al comma 3 dell'art. 3 prevede che la comunicazione di riscontro alla richiesta, nella procedura di verifica, rechi anche l'enunciazione della intenzione di procedere al pignoramento nelle forme ora ricordate».

⁽⁵⁶⁾ Secondo quanto disposto dall'art. 1, commi da 4-*bis* a 4-*quater* del D.L. n. 16/2012, in presenza della segnalazione di cui all'art. 48-*bis* del D.P.R. n. 602 del 1972, il soggetto pubblico è tenuto a procedere al pagamento, nei confronti del beneficiario, delle somme che eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora.

⁽⁵⁷⁾ M. BASILAVECCHIA, *Soggetti passivi e riscossione coattiva*, cit., 3396-3397, secondo il quale l'art. 48-*bis* «è senz'altro collegato al nuovo art. 28-*ter* dello stesso decreto, introdotto dal comma 12 dell'art. 2 del D.L. n. 262/2006». Sulla compensazione volontaria si veda altresì S.M. MESSINA, *La compensazione volontaria*, in S. LA ROSA (a cura di), *Autorità e consenso nel diritto tributario*, Giuffrè, Milano 2007, 80 ss.; S. LA ROSA, *Accordi e transazioni nella fase della riscossione dei tributi*, in *Riv. dir. trib.*, 2008, 21; A. GUIDARA, *Indisponibilità del tributo e accordi in fase di riscossione*, cit., 208 ss.

⁽⁵⁸⁾ In questi termini, A. GUIDARA, *Indisponibilità del tributo ed accordi in fase di riscossione*, cit., 223-225. Secondo l'A., in particolare, il blocco dei pagamenti di cui all'art. 48-*bis* riguarda fattispecie diverse da quelle disciplinate dall'art. 28-*ter*, il quale si riferisce «essenzialmente ad entrate di pertinenza dell'agenzia dell'entrate (ma anche delle altre agenzie fiscali ove stipulino apposita

Tale ultima disposizione, come si ricorderà, riguarda lo specifico caso del beneficiario di un rimborso d'imposta da parte dell'agenzia delle entrate, il quale risulti contestualmente iscritto a ruolo. In tal caso, l'Amministrazione finanziaria, prima di procedere all'erogazione del rimborso, verifica se il beneficiario è iscritto a ruolo e, in caso affermativo, lo comunica all'agente della riscossione, affinché quest'ultimo formuli al debitore una proposta di compensazione e ne raccolga il consenso entro sessanta giorni. Nel caso in cui la proposta di compensazione venga accettata, l'agente della riscossione procede alla compensazione e «movimenta» le somme a disposizione, rimettendole all'agenzia delle entrate nei limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo. Al contrario, ove la proposta non venga accolta dal contribuente debitore/creditore la norma è chiara nell'indicare la cessazione degli effetti della sospensione della procedura di riscossione, mentre tace sulla sorte del rimborso.

È difficile immaginare che, a seguito del rifiuto opposto dal contribuente, l'agenzia proceda con il rimborso del credito vantato da quest'ultimo (si pensi ad un credito iva indicato in dichiarazione o chiesto a rimborso). Piuttosto, è invalsa nella prassi che l'Amministrazione finanziaria disponga, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.lgs. n. 472 del 1997 ⁽⁵⁹⁾, la sospensione del rimborso in attesa della completa definizione delle pendenze in corso o della presentazione di idonea garanzia, senza limiti temporali, per l'ammontare dei superiori importi, oltre interessi maturati e maturandi, fino all'ammontare massimo del rimborso ⁽⁶⁰⁾.

Non si può escludere che l'agente della riscossione possa procedere al pignoramento del credito d'imposta esposto in dichiarazione del debitore nei confronti della stessa dell'Amministrazione finanziaria, con conseguente necessità di dichiarazione della sussistenza del credito da parte dell'Agenzia delle Entrate, sia quando esso è formalmente riconosciuto dall'ente impositore ovvero oggetto di accertamento con sentenza passata in giudicato, sia quando sia esposto in dichiarazione come credito richiesto a rimborso o da utilizzare in compensazione o detrazione ⁽⁶¹⁾. In questo caso, alla data della notifica del pignoramento, il credito non deve essere stato utilizzato

convenzione con l'agenzia delle entrate)»; inoltre, «l'esito negativo della procedura prevista dall'art. 28 *ter* citato o induce l'amministrazione a disporre *ex se* la compensazione ... ovvero sfocia nel pignoramento da parte dell'agente della riscossione della provvista messa a disposizione dall'agenzia delle entrate».

⁽⁵⁹⁾ Così come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. h) del D.lgs. n. 158/2015.

⁽⁶⁰⁾ In base all'art. 23, comma 2, del D.P.R. n. 472/1997, in presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.

⁽⁶¹⁾ Come già rilevato, l'espropriazione presso terzi può anche riguardare crediti inesigibili, futuri e condizionati, con il solo limite della loro riconducibilità a rapporti giuridici dotati di potenzialità satisfattiva futura (Cass. n. 5235/2004, n. 19501/2009 e n. 12113/2013).

in compensazione ovvero, per l'IVA, il relativo credito (detrazione IVA) non deve essere stato utilizzato per la liquidazione del tributo ⁽⁶²⁾.

5. BREVI CENNI ALLA RISCOSSIONE NEI CONFRONTI DEL COOBBIGATO

Come è noto, la procedura di riscossione coattiva può essere promossa dall'Agente della riscossione anche nei confronti di soggetti diversi dal debitore principale, chiamati ad assolvere la pretesa impositiva nella veste di coobbligati solidali ⁽⁶³⁾. Al di là delle specifiche ipotesi di cui agli artt. 34, 35 e 36 del D.P.R. n. 602 del 1973, numerosi sono, infatti, i casi di responsabilità solidale previsti dalla legge ⁽⁶⁴⁾: trattasi della c.d. solidarietà tributaria passiva ⁽⁶⁵⁾, in forza della quale il debito di imposta si estende nei confronti di più soggetti, responsabili in solido per l'adempimento della medesima obbligazione tributaria.

Come è noto, in materia tributaria, vi sono due diversi tipi di solidarietà: quella paritaria e quella dipendente. Nella solidarietà paritaria, il presupposto d'imposta è riferibile in modo indistinto ad una pluralità di soggetti, cosicché, a rigore, ciascun coobbligato è, al contempo, obbligato all'adempimento dell'obbligazione tributaria, avendo contribuito alla realizzazione del presupposto d'imposta. Nella solidarietà dipendente ⁽⁶⁶⁾, invece, viene

⁽⁶²⁾ In tal senso G. FERRARA, *Pignoramento di crediti d'imposta esposti in dichiarazione: a quali condizioni?*, in *Ipsos quotidiano* del 7 febbraio 2020. *Contra* P. RUSSO, *La compensazione in materia tributaria*, in *Rass. trib.*, 2002, par. 1, 1855, in cui l'A. sostiene che non sono compensabili ai sensi dell'art. 1246 n. 3 c.c. i crediti per loro natura impignorabili, quali sono nella specie quelli tributari.

⁽⁶³⁾ Per un inquadramento generale sulla riscossione nei confronti del coobbligato, si rinvia a: R. LUPI, *Coobbligazione solidale dipendente ed esecuzione esattoriale*, in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, 1987, II, 200 ss.; C. GLENDI, *Solidarietà dipendente e pretesa estensibilità ai coobbligati dell'efficacia esecutiva del titolo riguardante il debito principale d'imposta*, in *Dir. prat. trib.*, 1974, II, 777 ss.; A. CARINCI, *La riscossione a mezzo ruolo nell'attuazione del tributo*, Pisa, 2008, 240 ss.; Id., *La riscossione nei confronti del coobbligato, tra ruolo e nuovo accertamento esecutivo*, in *La riscossione dei tributi* (a cura di) M. BASILAVECCHIA - S. CANNIZZARO - A. CARINCI, Giuffrè, Milano, 2011, 141 ss.; G. FRANSONI, *L'esecuzione coattiva a carico dei debitori diversi dall'obbligato principale*, in AA.VV. *La concentrazione della riscossione nell'accertamento*, Atti del Convegno di **San Remo** 3-4 giugno 2011, Milano, 2011, 99 ss.; A. GUIDARA, *La riscossione dei tributi nei confronti del garante*, in *Riv. dir. trib.*, 2005, 679 ss.

⁽⁶⁴⁾ Si pensi, a titolo esemplificativo, ai soci delle società di persone *ex art.* 2304 c.c., ovvero ai cessionari d'azienda *ex art.* 14 del D.lgs. n. 472 del 1997, o ancora alla società beneficiaria della scissione *ex art.* 173, comma 3, TUIR.

⁽⁶⁵⁾ F. AMATUCCI, *Principi di diritto tributario*, Torino, G. Giappichelli, 2016, 158, il quale afferma che: «...il legislatore tributario (attraverso l'istituto della solidarietà e della sostituzione) ha di fatto ampliato la sfera dei soggetti coinvolti nell'obbligazione tributaria già esistente. Naturalmente tale ampliamento riguarda solo il lato passivo del rapporto tributario; infatti, è esclusa l'ammissibilità della solidarietà attiva»

⁽⁶⁶⁾ Sulla solidarietà dipendente, si veda, M. NUSSI, *La solidarietà dipendente derivante da fonte civilistica: problemi procedurali e di giurisdizione*, in *Rass. trib.*, 1999, 1158; C. GLENDI, *Soli-*

coinvolto con vincolo solidale un soggetto diverso da colui che ha realizzato il presupposto d'imposta – il c.d. obbligato dipendente – terzo rispetto al debitore principale cui è riferibile la capacità contributiva evidenziata dal presupposto stesso.

Tale breve premessa si rende necessaria al fine di evidenziare le criticità esistenti, ad oggi, nell'ambito della riscossione promossa nei confronti del coobbligato, la cui disciplina, in caso di iscrizione a ruolo, trova spazio nell'art. 25 del d.p.r. n. 602 del 1973, secondo cui l'Agente della riscossione è tenuto a notificare la cartella di pagamento, a pena di decadenza, «al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti del quale procede».

In linea generale, il ruolo, in quanto titolo esecutivo, dovrebbe rispondere alla regola di cui all'art. 474 c.p.c., in ragione del quale l'efficacia di un titolo esecutivo è limitata al solo soggetto per cui è emesso (*“nulla executio sine titulo”*). Tuttavia, la disciplina dedicata al ruolo sembra derogare a tale regola civilistica, consentendo al concessionario di notificare la cartella di pagamento oltre che al debitore iscritto a ruolo anche agli altri eventuali coobbligati.

A tal proposito, pur nella genericità della formulazione della norma in discorso, deve escludersi che il “coobbligato” cui fa riferimento l'art. 25 sia il coobbligato paritetico, nei cui confronti, invece, è imprescindibile un'autonoma iscrizione a ruolo. Come anticipato, infatti, il coobbligato paritetico rappresenta una figura peculiare, nella quale la veste di contribuente convive con quella di coobbligato, cosicché ammettere un suo coinvolgimento nella sola fase della riscossione significherebbe ripristinare la supersolidarietà dichiarata incostituzionale nel 1968⁽⁶⁷⁾. L'art. 25, quindi, non può dirsi applicabile nei confronti dell'obbligato paritetico.

Ad una conclusione parzialmente diversa, invece, si potrebbe pervenire con riguardo ai coobbligati dipendenti, nei confronti dei quali l'applicazione del più volte citato articolo 25 è stata avallata dalla giurisprudenza maggioritaria, secondo cui il coobbligato dipendente, da un lato, non può lamentare, quale vizio procedurale, l'omessa notifica dell'atto prodromico nei suoi confronti, ma dall'altro, può contestare nel merito la pretesa⁽⁶⁸⁾.

L'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità presta, tuttavia, il fianco a taluni rilievi critici, già evidenziati dalla dottrina con riguardo all'art. 46 del D.P.R. n. 602 del 1973, nella sua formulazione *ante* riforma del

darietà dipendente e pretesa estendibilità ai coobbligati dell'efficacia del titolo riguardante il debitore principale, cit., 788; R. LUPI, *Coobbligazione solidale dipendente ed esecuzione esattoriale*, cit., 788; S. MULEO, *Solidarietà dipendente, legittimazione processuale e litisconsorzio*, in *Riv. dir. trib.*, 2009, 787; L. DEL FEDERICO, *In tema di solidarietà-dipendente: la responsabilità tra rappresentante e rappresentato secondo l'art. 98, D.P.R. 28 settembre 1973, n. 602*, in *Rass. trib.*, 1990, 99.

⁽⁶⁷⁾ Corte Cost. n. 48 del 13 maggio 1968.

⁽⁶⁸⁾ Cass., 23 maggio 2018, n. 12713; Id., 9 agosto 2016, n. 16713.

1999⁽⁶⁹⁾. Inoltre, come già evidenziato da taluni, infatti, è difficile concepire una “asimmetria” tra ruolo e cartella di pagamento, cosicché l’obbligo di notifica della cartella dovrebbe presupporre anche la necessità dell’iscrizione a ruolo del coobbligato dipendente⁽⁷⁰⁾. Ad ogni modo, l’art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui consentirebbe di utilizzare il ruolo emesso nei confronti del debitore principale anche nei confronti del coobbligato dipendente, cui verrebbe notificata solo la cartella di pagamento, non può ritenersi applicabile all’accertamento esecutivo⁽⁷¹⁾.

Si segnala che il citato art. 25 non ha subito modifiche neanche ad opera del decreto legislativo n. 110 del 29 luglio 2024, recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione, attuativo della L. n. 111/2023, che prescrive, invece, l’introduzione dell’art. 25-*bis*, secondo cui «in caso di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della prima rata e per l’intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale». La nuova norma precisa altresì che l’Agente della riscossione debba dare immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale⁽⁷²⁾.

Ciò posto, altro tema ampiamente discusso è quello relativo al termine entro cui l’Agenzia della riscossione deve, a pena di decadenza, procedere alla notifica della cartella di pagamento.

Il tema, in particolare, sorge dal momento che la norma non chiarisce se l’effetto impeditivo della decadenza, conseguente alla notifica tempestiva della cartella di pagamento, si compia nei soli confronti del soggetto notificato oppure anche nei confronti dell’altro soggetto.

⁽⁶⁹⁾ L’art. 46 del D.P.R. n. 602/ del 1973, in particolare, prescriveva che la notifica dell’avviso di mora andasse «fatta anche al coobbligato solidale prima dell’esecuzione nei suoi confronti». La giurisprudenza, anche costituzionale, aveva sostenuto invece che si potesse procedere nei confronti del coobbligato sulla base del solo avviso di mora. Tale orientamento è stato L. DEL FEDERICO, *Riscossione e solidarietà sanzionatoria: questioni vecchie e nuove sull’art. 98 del d.P.R. n. 602/1973*, in *GT-Riv. giur. trib.*, 1996, 445; A. GIOVANNINI, *Riscossione delle sanzioni e obbligazioni solidali*, in *Dir. prat. trib.*, 1997, II, 83 ss.; S. LA ROSA, (voce) *Riscossione delle imposte*, in *Enc. giur. Treccani*, 2000, XXVII, 7.

⁽⁷⁰⁾ Così G. MELIS, *Manuale diritto tributario*, Giappichelli, Torino, 2023, 221.

⁽⁷¹⁾ Per un approfondimento sul tema, si veda A. CARINCI, *La riscossione nei confronti del coobbligato: tra criticità e soluzioni di sistema*, in *Dir. prat. trib.*, 2023, 2374 ss.

⁽⁷²⁾ Si segnala altresì che l’art. 15, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 110/2024 modifica l’art. 45 del D.P.R. n. 602/1973, precisando che il concessionario debba procedere alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione soltanto previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede. Trattasi di una misura tesa a garantire il diritto di difesa del coobbligato.

Sul punto - come noto - la giurisprudenza è oramai ferma nel ritenere che un simile effetto si determini ⁽⁷³⁾. In particolare, alla luce dell'art. 1310 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la notifica tempestiva ad uno solo dei coobbligati dell'atto impeditivo della decadenza determina l'effetto di interrompere la decadenza per tutti gli altri, di talché, anche nei confronti di questi ultimi potrebbe essere intrapresa l'azione esecutiva nel più lungo termine prescrizioneale.

La soluzione proposta dai giudici di legittimità non è certamente condivisibile, in virtù proprio del tenore letterale dell'art. 1310 c.c., che fa espressamente riferimento alla prescrizione e non alla decadenza. È bene segnalare, tuttavia, che tale orientamento giurisprudenziale è destinato a cadere nell'oblio alla luce del nuovo art. 7-sexies, comma 3, dello Statuto dei contribuenti, a detta del quale «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati».

Per effetto, dunque, delle modifiche normative apportate dal D.lgs. n. 219 del 2023 ⁽⁷⁴⁾, maggiore tutela viene accordata ai coobbligati solidali - paritetici e dipendenti - per i quali, a decorrere dal 18 gennaio 2024, è fatto salvo il diritto di ricevere autonome notifiche, a garanzia della certezza dei termini di decadenza e prescrizione.

6. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE E PROSPETTIVE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI PIGNORAMENTO DEI RAPPORTI FINANZIARI

Come è noto, la speciale disciplina dell'esecuzione esattoriale è stata oggetto, nel corso del tempo, di ripetuti interventi legislativi che se, da un lato, hanno minato l'originario impianto del sistema della riscossione, come delineato dal D.P.R. n. 602 del 1973, dall'altro, hanno favorito il debitore moroso a discapito della tutela del credito erariale.

Invero, il debitore è stato, negli ultimi anni, destinatario di numerose misure di supporto ⁽⁷⁵⁾, misure che hanno contribuito a limitare fortemente la capacità di recupero coattivo delle imposte.

⁽⁷³⁾ *Ex multis*: Cass. 22 settembre 2022, n. 27713; Id., 10 agosto 2022, n. 24582; Id., 21 luglio 2021, n. 20766; Id., 14 novembre 2014, n. 24322.

⁽⁷⁴⁾ D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, attuativo della delega conferita al Governo per la riforma fiscale (l. n. 111 del 2023) e recante modifiche allo Statuto dei diritti dei contribuenti.

⁽⁷⁵⁾ Sì, pensi, ad esempio, alla previsione di cui all'articolo 19, comma 1°, del D.P.R. 602 del 1973, che consente al debitore di poter rateizzare fino a 72 mensilità il pagamento delle somme iscritte a ruolo sino 120.000 euro, senza che sia necessaria la presentazione di alcuna documenta-

Nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2022 ⁽⁷⁶⁾, infatti, la Corte dei conti ha evidenziato come, a fronte di un affidamento all'agente della riscossione, tra il 2000 ed il 2022, di ruoli pari a 1.263,7 miliardi, l'incasso sia stato solo di 170 miliardi, con un indice di riscossione pari a circa il 13,5 per cento.

È evidente, dunque, come improcrastinabile fosse divenuta la revisione del sistema nazionale della riscossione. Di ciò, infatti, ne ha preso finalmente atto il legislatore nazionale, il quale, nell'ambito della legge delega per la riforma fiscale, ha dedicato particolare attenzione al tema, enumerando numerosi principi e criteri direttivi nell'art. 18 del testo ⁽⁷⁷⁾. In particolare, per quel che rileva in tale sede, il citato articolo 18, comma 1, lett. e), n. 3), ha conferito al legislatore delegato il compito di intervenire al fine di assicurare «la razionalizzazione, l'informatizzazione e la semplificazione delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari», ossia delle speciali procedure presso terzi che, spesso, vedono coinvolte un intermediario finanziario.

Non sorprende la particolare attenzione prestata dal legislatore al tema, stante il sempre più crescente ricorso, da parte dell'agente della riscossione, al pignoramento dei conti correnti del debitore ⁽⁷⁸⁾. L'informatizzazione dei processi e l'accesso diretto all'anagrafe dei rapporti finanziari potrebbero certamente costituire strumenti utili per l'efficientamento dell'azione esecutiva esattoriale, come d'altronde auspicato anche dalla stessa Corte dei conti ⁽⁷⁹⁾,

zione a dimostrazione della sussistenza di una temporanea situazione di difficoltà economica. Inoltre, in forza del comma 1-*quater*2 della medesima disposizione, «il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati». È evidente come l'elevato importo (originariamente fissato in euro 60.000) per cui è possibile presentare istanza di rateizzazione limiti fortemente l'attività dell'agente della riscossione.

⁽⁷⁶⁾ Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2022 del 28 giugno 2023, www.corteconti.it, 134.

⁽⁷⁷⁾ Cfr. legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”. Per un approfondimento sul tema, si v. C. GLENDI, *Per la riforma della riscossione la delega fiscale contra l'obiettivo. Resta qualche perplessità*, in *Ipsa Quotidiano*, 10 agosto 2023; ID., *Sulla riforma fiscale incombe il pasticciaccio brutto” delle opposizioni esecutive ai giudici tributari*, in *Ipsa Quotidiano*, 16 settembre 2023; ID., *Esecuzione forzata tributaria: la riforma fiscale risolve gli annosi problemi?*, in *Ipsa Quotidiano*, 21 settembre 2023; ID., *Riforma fiscale: luci ed ombre sulla revisione del sistema nazionale della riscossione*, in *GT – Riv. giur. trib.*, 2023, 749 ss; A. GUIDARA, *La miniriforma della riscossione: tra Statuto del contribuente e (schema di) decreto legislativo*, in *Riv. telem. dir. trib.*, 11 giugno 2024.

⁽⁷⁸⁾ Come evidenzia M. MOBILI, *Pignoramento conti correnti: l'Italia torna sui suoi passi, ma cosa succede in Europa?*, in *Sole 24 Ore*, 30 ottobre 2023, i pignoramenti presso terzi hanno rappresentato il 25,7% del riscosso.

⁽⁷⁹⁾ Deliberazione 23 dicembre 2022, n. 56/2022/G, *La riforma della riscossione per effetto del D.L. n. 193/2016 e della legge n. 234/2021*, 101.

ferma restando la necessità di garantire, in ogni caso, il rispetto di *standards* di sicurezza, in considerazione della sensibilità delle informazioni in gioco. Il tema, in ogni caso, appare di estrema sensibilità, alla luce degli interessi coinvolti e delle contrastanti visioni politiche.

A tal proposito, tuttavia, si segnala che la legge di bilancio 2024 ⁽⁸⁰⁾, reca un'anticipazione della legge delega: è, infatti, prevista l'introduzione, nel D.P.R. n. 602 del 1973, dell'articolo 75-ter, che dovrebbe garantire all'agente della riscossione di «avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute», nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente, della tutela dei dati personali, e previa regolamentazione tramite decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ⁽⁸¹⁾.

Tralasciando la formulazione interlocutoria della citata disposizione, appare evidente come l'intento del legislatore sia quello di potenziare e velocizzare l'attività di riscossione, soprattutto nel caso in cui venga coinvolto un intermediario finanziario nella veste di terzo.

Nonostante il monito rivolto al legislatore dalla Corte costituzionale, che, da ultimo, ha sottolineato l'auspicio che il Governo dia efficace attuazione ai principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione contenuti nella delega conferitagli dall'art. 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111, vista l'indefettibile esigenza di superare «la grave vulnerabilità ed inefficienza [...], che ancora affligge il sistema italiano della riscossione» ⁽⁸²⁾, non sembra che importanti passi in avanti siano stati compiuti con il decreto attuativo di recente pubblicazione.

Con il presente lavoro, il cui titolo intende intenzionalmente richiamare

⁽⁸⁰⁾ L. 30 dicembre 2023, n. 213, *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023.

⁽⁸¹⁾ Per un primo commento, si v. G. PARENTE – M. MOBILI, *Fisco, pignoramenti sprint sui conti correnti degli evasori*, in *Sole 24 Ore*, 26 ottobre 2023.

⁽⁸²⁾ Cfr. Corte cost., 17 ottobre 2023, n. 190. La Corte costituzionale, come si ricorderà, aveva già rivolto un monito al legislatore con la nota sentenza n. 120 del 10 giugno 2021, con la quale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia con riferimento all'art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, ossia alla disciplina del c.d. aggio. Anche in tale occasione, la Consulta ha rivolto un monito al legislatore affinché quest'ultimo provveda ad una riforma complessiva dei meccanismi di finanziamento dell'attività di riscossione. A tal riguardo, si vedano: M. BASILAVECCHIA, *L'aggio di riscossione tra discrezionalità del legislatore e della Corte costituzionale*, in *Corr. trib.*, 2021, 930 ss.; A. CARINCI, *L'aggio di riscossione alla prova della riforma di riscossione*, in *Fisco*, 2021, 3047 ss. Come è noto, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione prevista dalle disposizioni vigenti fino alla stessa data, l'aggio e gli oneri di riscossione dell'agente della riscossione (art. 1, comma 17, l. n. 234/2021).

l'Illustro incontro tenutosi nel 2007 ⁽⁸³⁾, si auspica quindi che i futuri interventi del legislatore non si traducano in mere modifiche formali, ma garantiscano la necessaria rinnovata efficacia dell'esecuzione esattoriale.

Ancora una volta, invero, potrebbe corrersi il rischio che tutto cambi per restare tutto com'è ⁽⁸⁴⁾.

⁽⁸³⁾ Il riferimento è al Convegno svoltosi nei giorni 14 e 15 settembre 2007 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catania sul tema "Autorità e consenso nel diritto tributario".

⁽⁸⁴⁾ Si ricorda la nota frase, pronunciata da Tancredi al principe di Salina, che si legge nel romanzo *Il Gattopardo* di G. Tomasi di Lampedusa, secondo cui «Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi».